

AMIANTO NEGLI EDIFICI (ANCHE CONDOMINIALI) RISCHI, INTERVENTI E PRESCRIZIONI DI LEGGE

Fonti: I Quaderni di ARPA Piemonte e AA.VV

L'amiante è una sostanza cancerogena. Rappresenta un pericolo per la salute quando esiste la possibilità che le fibre (costituenti la polvere) siano inalate. Alcune malattie del sistema respiratorio quali il carcinoma polmonare, il mesotelioma pleurico e l'asbestosi derivano dall'esposizione alle polveri di amianto. Occorre precisare che l'asbestosi è causata da esposizioni elevate di tipo professionale; ad oggi si può escludere l'insorgere di nuovi casi. Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato alla friabilità del materiale, pertanto i materiali contenenti amianto vengono classificati come friabili e compatti.

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice azione manuale;

Compatti: materiali duri (es. cemento-amiante) che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

Le fibre possono essere diffuse nell'aria a seguito della manipolazione o lavorazione di materiali che le contengono. Può verificarsi dispersione spontanea nel caso di materiali friabili usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti.

Per i materiali compatti contenenti amianto, come le coperture degli edifici in cemento-amiante (eternit), il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali che possono diventare un rischio se abrasivi o danneggiati.

COSA PREVEDE LA LEGGE

La Legge 27 marzo 1992 n. 257 vieta "l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto", arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.

È da notare come nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici. Provvedimenti possono essere adottati dall'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza.

Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2004 vieta l'uso delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti dette fibre intenzionalmente aggiunte. È consentito, fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile, l'uso di prodotti contenenti amianto già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del decreto.

L'AMIANTO NEGLI EDIFICI

I materiali che possono contenere amianto sono:

- ◆ Elementi di copertura quali tegole, lastre ondulate o piane;
- ◆ Pareti, controsoffittature con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;
- ◆ Intonaci per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco;
- ◆ Linoleum e piastrelle per pavimenti;
- ◆ Tubi e vasche per l'acqua potabile e le acque reflue;
- ◆ Rivestimenti isolanti di tubi;
- ◆ Isolanti delle caldaie per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l'involucro in lamiera);
- ◆ Guarnizioni all'interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;
- ◆ Isolamenti vari quali pannelli in cartone-amiante dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno (es. sopra il termosifone);
- ◆ Filati, tessuti e corde possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;
- ◆ Manufatti ignifughi quali coperte, feltri, tappeti.

SOSPETTO DI AMIANTO IN EDIFICIO: CHE COSA FARE

Come premesso, la presenza di amianto non implica necessariamente un danno per la salute. È comunque importante rilevarne la presenza cercando informazioni mediante documentazione tecnica sulla costruzione dello stabile (es. il capitolato d'appalto) e, se possibile, rintracciare l'impresa costruttrice. Se dopo l'acquisizione dei dati il sospetto permane, sarà necessario prelevare un campione di materiale da sottoporre ad analisi. Il campionamento deve essere effettuato con particolari precauzioni per evitare la dispersione di fibre nell'aria e per essere certi di prelevare un campione rappresentativo del materiale oggetto d'indagine. A tal proposito è opportuno chiedere consiglio a personale esperto, per esempio al laboratorio presso cui le analisi saranno realizzate.

SE L'AMIANTO C'È: CHE COSA FARE

La responsabilità dell'azione è a carico del proprietario o del responsabile dell'attività che si svolge nell'edificio in questione, che pertanto deve:

- ◆ individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
- ◆ tenere documentazione relativa alla collocazione dell'amianto nell'edificio e predisporre idonea segnaletica;
- ◆ predisporre le misure di sicurezza;
- ◆ fornire informazioni agli occupanti dell'edificio sulla presenza dell'amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- ◆ se i materiali in opera sono friabili, fare ispezionare l'edificio una volta all'anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e scrivere una dettagliata relazione della verifica eseguita da trasmettere all'ASL competente per territorio;
- ◆ valutare la necessità di un intervento di bonifica.

QUANDO SERVE L'INTERVENTO DI BONIFICA

Quando i materiali contenenti amianto si presentano molto danneggiati è necessario un intervento di bonifica. L'attività di bonifica deve essere condotta con estrema cautela, in quanto può essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupano l'edificio. I possibili interventi sono:

- ◆ incapsulamento delle superfici (applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre);
- ◆ confinamento dei manufatti (segregazione fisica dei materiali con amianto, come ad esempio una sovracopertura o una controsoffittatura);
- ◆ rimozione dei materiali.

La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal proprietario/responsabile, che deve valutare lo stato dei materiali, le caratteristiche costruttive e l'uso dell'edificio. Anche in questo caso è opportuno avvalersi di personale esperto.

Le ditte specializzate che effettuano lavori di bonifica devono essere iscritte all'apposito Albo nazionale gestori ambientali.

La ditta che esegue la bonifica deve sottostare a specifici obblighi in materia di protezione dei lavoratori.

LE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto (eternit) dalle quali non si ha una diffusione spontanea di fibre nell'aria, in quanto non c'è alcun rischio per la salute. Il proprietario deve valutare il degrado dei manufatti, considerando i seguenti fattori:

- ◆ friabilità del materiale;
 - ◆ stato della superficie e in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;
 - ◆ presenza di sfaldamenti, crepe e rotture;
 - ◆ presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie;
 - ◆ presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.
- Se in base ai suddetti elementi si evidenzia una situazione di degrado, il proprietario deve provvedere alla bonifica della copertura.